



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE . 32

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la tassa occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche (Tosap). Anno 2017.

L'anno **duemiladiciasette** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **nove**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PIZZORNO Pietro	Sindaco	SI
MINETTI Daniela	Vice Sindaco	SI
DECIA Mirco	Assessore	SI
MANCONI Andrea	Assessore	NO
REBORA Sabina	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Pietro PIZZORNO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP). Anno 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, il quale ha prorogato all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- ridurre le aliquote della TOSAP;
- confermare le aliquote della TOSAP vigenti per l'anno di imposta 2016;

Viste le tariffe vigenti relative alla TOSAP;

Rilevato che le tariffe in argomento non possono essere ridotte;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le tariffe attualmente in vigore;

Acquisito il parere di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2017, le tariffe relative alla TOSAP, come da prospetto allegato;
- Di dare atto che il termine per il pagamento annuale della tassa dovuta per le occupazioni permanenti è quello stabilito a norma di legge;
- Di dichiarare la presente, con separata ed apposita votazione unanime, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

22 MAR. 2017

per quindici giorni consecutivi.

N. 2423-104 Reg. A.P.

" Messa Comunale _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco PASTORINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 22 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):

I.	Categoria	26,34 euro per mq;
II.	Categoria	13,17 euro per mq;

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 – comma 1 del regolamento):

I.	Categoria	8,78 euro per mq;
II.	Categoria	4,39 euro per mq;

C. Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 – comma 2 del regolamento):

I.	Categoria	7,90 euro per mq;
II.	Categoria	3,95 euro per mq;

D. Occupazioni con conduttore, scavi e impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 – comma 1 del regolamento):

I.	Categoria:	
	per ogni chilometro lineare o frazione	258,23 euro

II.	Categoria:	
	per ogni chilometro lineare o frazione	129,11 euro

E. Occupazione con conduttore, cavi e impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 – comma 7 del regolamento):

0,65 euro per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa annua dovuta non può essere inferiore a 516,46 euro.

F. Occupazioni con seggiovie e funivie (art.10 – comma 4 del regolamento):

72,30 euro per i primi cinque chilometri;

10,33 euro per ogni chilometro o frazione eccedente i primi cinque chilometri;

G. Occupazione del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art.11 del regolamento):

a) 1^a categoria 46,48 euro

b) 2^a categoria 23,24 euro

La tassa annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 – commi da 3 a 6 del regolamento

H. Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 11 – comma 7 del regolamento):

centro abitato, tassa annuale 15,49 euro cadauno

zone limitrofe, tassa annuale 11,36 euro cadauno

frazioni, sobborghi e zone periferiche, tassa annuale 7,75 euro cadauno

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo della tassa, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 – comma 5 del regolamento);

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo della tassa con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati (art. 6 – comma 5 del regolamento);

2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) occupazioni del suolo in genere (art. 8 – commi 1 e 2 – del regolamento):

tariffa giornaliera

- I. categoria 1,03 euro per mq;
- II. categoria 0,52 euro per mq;

B. Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma – del regolamento);

tariffa giornaliera

- I. Categoria 1,24 euro per mq;
- II. Categoria 0,62 euro per mq;

C. Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 5 del regolamento):

tariffa giornaliera

- I. Categoria 0,21 euro per mq;
- II. Categoria 0,10 euro per mq;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo della tassa, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq (art. 6 – 5* comma del regolamento).

D. Occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 del regolamento):

tariffa giornaliera

- I. Categoria 0,34 euro per mq;
- II. Categoria 0,17 euro per mq;

E. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (art. 8 – comma 6 del regolamento):

tariffa giornaliera

- I. Categoria 0,69 euro per mq;

II. Categoria 0,34 euro per mq;

F. Occupazioni con tende e simili (art. 8 – comma 3 del regolamento):

tariffa giornaliera

I. Categoria 0,34 euro per mq;

II. Categoria 0,17 euro per mq;

G. Occupazioni temporanee del soprassuolo con conduttore, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 6 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedente tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

a) di durata non superiore a 30 giorni:

I. Categoria 15,49 euro

II. Categoria 15,49 euro

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I. Categoria 20,14 euro

II. Categoria 20,14 euro

c) di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni:

I. Categoria 23,24 euro

II. Categoria 23,24 euro

d) Di durata maggiore a 180 giorni:

I. Categoria 30,99 euro

II. Categoria 30,99 euro

**DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENcate,
RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G);

per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G); tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui all'alinea precedente (art. 8 – comma 9 del regolamento).

le tariffe di cui alle precedenti lettera A), B), D), F), sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 – comma 5 del regolamento);

sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 8 – comma 5 del regolamento);

le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento (8 – comma 7 del regolamento);

le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 – comma 5 del regolamento);

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 – comma 8 del regolamento).